

Seminario
**Marcatura CE e qualificazione
dei prodotti e degli elementi prefabbricati**

**Il nuovo Decreto Legislativo 106/2017
Adeguamento al Regolamento UE 305/2011**

Alessandra Ronchetti
Segreteria Tecnica Assobeton

Lecco, 19 ottobre 2017





DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 , n. 106

**Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE**

Il DLgs è composto da

- *31 Articoli*
- *4 Allegati (moduli)*
- *Note*
- *Tariffario*



Principali novità

- *Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione (art.3)*
presso Consiglio Superiore LLPP
coordinamento, implementazione, controllo su Organismi Notificati
- *Punto di contatto nazionale per i prodotti da Costruzione (art.4)*
presso Ministero Sviluppo Economico
- *Organismo nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (ITAB) (art. 7)*
STC + Direzione prevenzione e sicurezza Min. Int. + ITC/CNR
modalità di funzionamento da stabilire con DM
- *Autorizzazione e notifica organismi (art. 8-14)*
- *Controllo, vigilanza e sanzioni (art. 15-23)*
su organismi notificati, mercato, fabbricanti, utilizzatori



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

Violazione obbligo redazione DOP (comma 1)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

DOP che non rispetta prescrizioni (comma 4)

Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 2 mesi
ammenda da 3.000 a 30.000 Euro

Fornitura DOP non conforme a CPR (comma 5)

Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio sanzione da 2.000 a 10.000 Euro

Violazione principi uso marcatura CE (comma 6)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 10.000 a 50.000 Euro



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

ATTENZIONE

- Campo di applicazione delle norme
*corretto abbinamento prodotto - norma
a volte ci sono usi previsti e usi esclusi
NON tutto è marcato CE*
- La prestazione di almeno 1 delle caratteristiche essenziali va dichiarata nella DoP
no tutti NPD
- DoP può essere elettronica, ma cliente può pretenderla cartacea
- Marcatura CE può essere apposta solo se c'è la DoP
*costanza della prestazione verificata da produttore (art. 5 comma 2)
in caso di sistemi AVCP 1, 1+, 2+, e 3 ci sono certificati o rapporti prove*



Art. 19 Violazione obblighi dichiarazione di prestazione e marcatura CE

ATTENZIONE

- Prestazione prodotto e prestazione struttura
per resistenza al fuoco, termica, acustica, ma anche resistenza meccanica
- Alla DoP vanno allegati relazioni di calcolo e elaborati
- La responsabilità di redazione di DoP e etichetta è a carico del produttore
- Nel caso il prodotto sia realizzato in base a progetto fatto da terzi è bene evidenziarlo

Art. 20 Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

*Costruttore, DL, direttore dell'esecuzione, collaudatore
che utilizzi prodotti non conformi a art. da 4 a 10 del CPR (comma 1)*

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

Progettista

*che prescrive prodotti non conformi a NTC + art. 15 DLgs 139 +
art. da 4 a 10 del CPR (comma 2)*

Sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 3 mesi
ammenda da 5.000 a 25.000 Euro



Art. 21 Violazione degli obblighi degli operatori economici

Operatore

che non ottempera a ritiro, sospensione o richiamo prodotti (comma 1)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi

ammenda da 10.000 a 50.000 Euro

Operatori – fabbricanti, importatori, distributori –

che violano le disposizioni del CPR (comma 2)

Sanzione amministrativa da 500 a 5.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio ammenda da 1.500 a 15.000 Euro

Non conformità formali rimosse nei termini stabiliti non sono sanzionate



Art. 22 Violazione degli obblighi di certificazione

Organismi notificati e laboratori

che attestano fatti non rispondenti al vero (comma 1)

Sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 Euro


Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 5.000 a 25.000 Euro

Chi rilascia documenti che attestano conformità prodotti

non essendo autorizzato (comma 3)

Sanzione amministrativa da 4.000 a 24.000 Euro

Per prodotti strutturali o antincendio arresto fino a 6 mesi
ammenda da 10.000 a 50.000 Euro



Grazie per l'attenzione

Alessandra Ronchetti

Assobeton Tel. 02/70100168 int.216 a.ronchetti@assobeton.it

Lecco, 19 ottobre 2017